

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

L'articolo 2 della costituzione riconosce i diritti individuali della persona, questi diritti sono previsti anche alle formazioni sociali.

Le libertà collettive sono quelle che l'individuo esercita mediante le formazioni sociali e quelle di cui si avvale all'interno di esse.

La prima libertà collettiva è la libertà di riunione. L'articolo 17 della costituzione stabilisce che i cittadini sono liberi di riunirsi in un luogo privato o all'aperto aperto al pubblico per qualunque finalità e senza dare il preavviso all'autorità pubblica.

La libertà di associazione è garantito dall'articolo 18 della costituzione, gli individui che compongono la società hanno bisogno di operare anche nell'ambito di gruppi organizzati per conseguire scopi che non potrebbero raggiungere individualmente.

L'organizzazione collettiva è un **ente ovvero un insieme di persone e beni che hanno scopi comuni**. Gli enti pubblici hanno la capacità giuridica e di agire perché istituiti dallo stato. Gli enti privati sono:

Associazioni e Fondazioni, che possono avere o non avere la capacità giuridica, per averla richiedono il riconoscimento dallo stato, è detta riconosciuta un'associazione e fondazione con capacità giuridica.

Società

- Di persone, non hanno mai la capacità giuridica
- Di capitali, hanno la personalità giuridica da quando nascono ovvero da quando si iscrivono al registro delle società

La persona giuridica è un'organizzazione collettiva riconosciuta dall'ordinamento giuridico, dotata di capacità giuridica e di agire caratterizzata dalla presenza di una pluralità di persone o di beni che hanno finalità consentite dal diritto

Le associazioni, Fondazioni e società di persone, non riconosciute sono detti **enti di fatto**, sono dotate di un'autonomia patrimoniale imperfetta i debiti vengono pagati oltre con il capitale della società anche con il patrimonio personale di ogni socio, i soci sono responsabili in modo illimitato.

Le società di capitali godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta ovvero i debiti vengono pagati solo con il capitale della società e i soci hanno una responsabilità limitata.

Le persone giuridiche agiscono mediante degli organi come l'assemblea, organo di controllo ed esecutivo.

IL MATRIMONIO

L'articolo 29 della costituzione riconosce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio, **la famiglia legittima nasce dall'unione di due persone in matrimonio, per famiglia di fatto si intende l'insieme dei legami tra due persone non unite in matrimonio (famiglia naturale)**. Nella famiglia di fatto non sono presenti molti diritti soprattutto dal lato economico. I rapporti che derivano dal matrimonio sono:

Il coniugio ovvero il legame tra due persone unite in matrimonio

Filiazione legame tra genitore e figlio (se ci sono)

Affinità è il vincolo che lega il coniuge ai parenti dell'altro coniuge

Parentela relazione tra individui che derivano dalla stessa persona

-Retta quando si discende dallo stesso capo stirpe

-Collaterale quando non si discende dallo stesso capo stirpe

L'articolo 29 della costituzione riconosce il diritto di uguaglianza dei due coniugi, ogni coniuge pretende tre obblighi dall'altro coniuge

La convivenza, la fedeltà e l'assistenza (materiale e morale)

www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento, il documento può essere utilizzato solo per fini personali, la vendita è vietata, ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore).

Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064.

Daniele Pascucci

1975

1. Famiglia patriarcale	Non esiste il capo famiglia
2. La donna doveva portare una dote	La donna non porta la dote
3. Potestà sui figli solo da parte del padre	Potestà sui figli da parte di entrambi
4. Infedeltà - Uomo illecito - Donna reato	Infedeltà reato per entrambi
5. Il domicilio lo decideva il marito	Il domicilio lo decidono entrambi
6. La donna assumeva il cognome del marito	La donna ha il cognome proprio

Attraverso le agevolazioni fiscali e gli assegni per il nucleo familiare lo stato aiuta le famiglie più numerose.

La filiazione può essere:

Legittima se i figli sono nati o concepiti all'interno del matrimonio

Adottiva adozione di un minore fa parte della famiglia

Naturale figli nati al di fuori del matrimonio riconosciuti da tutti e due i genitori

L'articolo 30 della costituzione garantisce l'equiparazione giuridica tra i figli legittimi, naturali ed adottivi.

Entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, istituire ed educare i figli. Un figlio rimane a carico dei genitori fino a non diventare economicamente indipendente.

Il matrimonio è un atto giuridico bilaterale, consiste nella manifestazione di volontà degli sposi espressa nel rispetto delle forme richieste dalla legge e in presenza di testimoni.

I requisiti che l'ordinamento italiano richiede per sposarsi sono:

- Sesso diverso tra le due parti
- 18 anni di età (minore emancipato 16 anni)
- Capacità di agire
- Non siano tra loro parenti affini (fino 3 grado)
- Che non ci siano matrimoni precedenti ancora in vigore

Le forme di matrimonio previste dal codice civile sono tre:

- Matrimonio Concordatario, regolamentato dal concordato del 1929 che stabilisce un'unica celebrazione civile e religiosa, il ministro del culto cattolico è obbligato a leggere gli atti del codice civile, è celebrato davanti al ministro del culto cattolico e produce automaticamente effetti civili, il matrimonio viene trascritto poi nei registri dello stato civile. Richiede la presenza di 2 o 4 testimoni. I requisiti cattolici per contrarre matrimonio sono:
 - Parentela (fino 4 grado)
 - Credente
 - 2 testimoni
 - Preparazione al matrimonio
- Matrimonio Civile, è celebrato in comune dal sindaco o dall'ufficiale dello stato civile, alla presenza di almeno 2 testimoni, produce solo effetti giuridici
- Matrimonio religioso non cattolico, celebrato da un ministro diverso da quello cattolico. Ha lo stesso valore di un matrimonio civile perché viene trascritto nei registri dello stato civile.

Quando vengono meno i tre obblighi tra i coniugi nasce una crisi, che genera o una **separazione legale**: nella quale non si estingue il vincolo matrimoniale e non c'è più l'obbligo di convivere, la separazione consensuale deriva da un accordo dei due coniugi, la volontà va espressa davanti al giudice, in mancanza di accordo c'è la separazione giudiziale, si accerta l'impossibilità di convivenza, oppure avviene il **divorzio** che può essere richiesto solo dopo 3 anni di separazione legale. Con il divorzio avviene lo scioglimento del matrimonio e ci si può risposare solo civilmente.

Per la separazione il diritto canonico prevede l'annullamento del matrimonio solo con autorizzazione da parte del tribunale ecclesiastico: LA SACRA ROTA solo se il matrimonio non è stato **consumato è convissuto**

www.dirittoeconomia.altervista.org unico proprietario del documento, il documento può essere utilizzato solo per fini personali, la vendita è vietata, ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore).

Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064.

Daniele Pascucci

